



**PROCEDURA D'AMMISSIONE**  
**PER**  
**ESPLOSIVI**  
**PER USO CIVILE**  
(Stato: 19.07.2016)

**1. Basi**

Il presente documento fissa in modo vincolante le condizioni quadro generali per l'ammissione di esplosivi (esplosivi e mezzi d'innescio) in Svizzera e definisce la procedura da seguire.

## **1.1 Basi giuridiche**

### **1.1.1 Legge**

Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS **941.41**)  
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770064/index.html>

### **1.1.2 Ordinanza**

Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS **941.411**)  
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002454/index.html>

### **1.1.3 Convenzione**

Convenzione del 1° marzo 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, stato: 6 ottobre 2011

*Foglio federale (FF) 1993 IV 351, in vigore dal 21.06.1998 / RS **0.748.710.4***  
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021111/index.html>

Documento originale:

Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, done at Montreal on 1 March 1991, Second Edition 2007

### **1.1.4 Foglio informativo SEFRI**

Foglio informativo sugli esplosivi «Tracciabilità degli esplosivi», stato: 1° gennaio 2013  
<https://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01453/01455/index.html?lang=it>

## **1.2 Articoli d'ordinanza e disposizioni**

### **1.2.1 Ammissione**

L'Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica (UCEP) decide riguardo all'ammissione di esplosivi. Sono da considerarsi ammessi gli esplosivi inseriti nell'elenco degli esplosivi (art. 33 cpv. 2 LEspl) dall'UCEP.

### **1.2.2 Requisiti tecnici**

L'UCEP definisce, conformemente all'articolo 10 OEspl, le norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali di cui alla direttiva europea sugli esplosivi. La trasposizione della direttiva nel diritto svizzero è nel frattempo terminata.

### **1.2.3 Contrassegno**

L'UCEP approva il fattore di rilevamento, definisce la sua concentrazione nella materia esplosiva e le modalità del contrassegno (art. 18 cpv. 2 e 3 OEspl).

### **1.2.4 Ammissione**

Gli esplosivi presentati per essere ammessi devono rispettare tutti requisiti di cui agli articoli 11, 18–23 OEspl.

## **1.3 Procedura**

### **1.3.1 Modalità d'ammissione**

Le richieste d'ammissione di esplosivi sono da inoltrare in modo completo. La procedura dura al massimo sei mesi a partire dalla ricezione della documentazione completa e dei relativi campioni d'esame. La documentazione completa va inviata all'UCEP, mentre i campioni d'esame vanno spediti al Servizio scientifico di ricerca (Wissenschaftlicher Forschungsdienst, WFD).

### **1.3.2 Il richiedente**

Per ogni esplosivo, il richiedente deve inviare una richiesta d'ammissione separata al seguente indirizzo:

**fedpol, Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP), 3003 Berna**

Conformemente all'articolo 11 OEspl la richiesta d'ammissione deve essere corredata di un attestato di conformità completo rilasciato da un organismo notificato («notified body»).

### **1.3.3 Campioni d'esame**

Contemporaneamente alla richiesta d'ammissione occorre inviare i campioni d'esame sotto elencati al seguente indirizzo:

**Wissenschaftlicher Forschungsdienst (WFD), Zeughausstrasse 31, 8004 Zurigo**

- a. *Imballaggio:*
  - un imballaggio di spedizione;
  - un'unità d'imballaggio.
  
- b. *Esplosivo:*

per esplosivi in cartuccia, una cartuccia per ogni formato standard previsto per l'importazione o la fabbricazione, per esplosivi senza cartuccia almeno 0,5 kg per ogni formato standard.
  
- c. *Miccia detonante:*

almeno 0,5 m per calibro (diversa quantità di esplosivo per metro di miccia).
  
- d. *Miccia di sicurezza:*

almeno 0,5 m per ogni miccia con una diversa durata di combustione.
  
- e. *Detonatori e capsule detonanti:*

tre esemplari per ogni livello di ritardamento, intervallo di ritardamento e tipo.
  
- f. *Fattore di rilevamento e fili di rilevamento:*

circa 5 g per ogni codice del fattore di rilevamento e almeno 0,2 m per ogni filo di colore e di tipo diversi.

Il WFD può chiedere l'invio di ulteriori campioni. Essi vanno messi a disposizione gratuitamente.

### 1.3.4 Modalità del contrassegno

a. *Fattore di rilevamento:*

la concentrazione del fattore di rilevamento distribuito in modo omogeneo nell'esplosivo è:

- compresa tra lo 0,025 e lo 0,05 % del fattore di rilevamento „Blaine Identification Technologies, LLC“;
- compresa tra lo 0,0325 e lo 0,05 % del fattore di rilevamento HF6;
- di almeno lo 0,1 % del fattore di rilevamento Explotracer.

b. *Esplosivo:*

per esplosivi importati occorre in linea di massima impiegare un nuovo codice del fattore di rilevamento per ogni domanda d'importazione. Il quantitativo massimo è di 150 t, il periodo di utilizzazione è solitamente di sei mesi;

per esplosivi fabbricati in Svizzera, il quantitativo massimo è di 300 t, il periodo di utilizzazione è solitamente di 12 mesi.

Le emulsioni esplosive, prodotte in loco e direttamente pompate nei fori di mina, che sono state autorizzate dall'UCEP non devono essere contrassegnate.

c. *Miccia detonante:*

per le micce detonanti, il quantitativo massimo con il medesimo contrassegno e lo stesso calibro è di 60 000 m.

d. *Miccia di sicurezza:*

per le micce di sicurezza, il quantitativo massimo con il medesimo contrassegno è di 50 000 m.

In casi motivati e previa richiesta scritta, l'UCEP può valutare l'autorizzazione di un quantitativo massimo più elevato o di un periodo di utilizzazione più esteso.

### 1.3.5 Comunicazione relativa all'ammissione

A esame avvenuto e in presenza di tutta la documentazione necessaria, il richiedente è informato per iscritto della decisione presa in merito all'ammissione. In caso di decisione positiva, l'esplosivo ammesso è inserito nell'elenco degli esplosivi.

Il richiedente s'impegna a non apportare alcuna modifica agli esplosivi ammessi. Qualsiasi modifica prevista deve essere prima sottoposta all'UCEP.

## **1.4 Importazione di campioni d'esame**

Anche per l'importazione o la fabbricazione di campioni d'esame di esplosivi destinati unicamente al WFD a scopo di ricerca, occorre un'autorizzazione di importazione o di fabbricazione.

## **1.5 Disposizioni finali**

La presente procedura d'ammissione per esplosivi per uso civile (versione del 6 novembre 2015) entra in vigore immediatamente. Modifiche alla presente procedura d'ammissione sono comunicate sotto forma di versione modificata con la data dell'entrata in vigore.

3003 Berna, 15 gennaio 2016

# Procedura

